



Istituto Comprensivo "Destra Torre" di AIELLO del Friuli

Via Manzoni n° 1 * 33041 AIELLO DEL FRIULI * (Udine) * Tel. 0431/99160 – Cod. Fisc.: 81001360304

Fax: n° 0431/974721 * E-mail: UDIC821005@istruzione.it * PEC: comprensivoaiello@pec.icdestratorre.it - COD. MIUR: [UDIC821005](http://www.istruzione.it/MIUR/UDIC821005)



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Testo risultante dalle modifiche apportate mediante
deliberazione del Consiglio d'Istituto
adottata nell'adunanza del 6 giugno 2014

CONSIGLIO d'ISTITUTO

Art. 1

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli artt. 8-10 del Testo Unico promulgato mediante D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1^a febbraio 2001.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 2

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l'anno scolastico. La convocazione, contenente data, ora, luogo della riunione e ordine del giorno, deve altresì essere resa nota a tutta la Scuola mediante comunicazione all'albo. Il Consiglio deve essere convocato inoltre ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

Art. 3

La convocazione del Consiglio deve essere inviata, a cura degli uffici di Segreteria, per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, fatto salvo il caso di convocazione urgente.

Copia di convocazione è affissa all'albo della Scuola.

FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Art. 4

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente sentita la Giunta Esecutiva e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri. In caso di urgenza l'Odg. può essere integrato anche telefonicamente.

ARGOMENTI URGENTI E VARIAZIONE DELL'O.D.G.

Art. 5

Per la variazione dell' Odg. con l'inserimento di argomenti di particolare urgenza da discutere e deliberare, è indispensabile il consenso di tutti i membri in carica, acquisito anche mediante comunicazione scritta.

Il Consiglio ha facoltà di operare l'inversione dei punti all'Odg, dando precedenza a proposte che si dovessero ritenere di maggiore interesse ed urgenza.

SEDE DELLE RIUNIONI

Art. 6

Il Consiglio si riunisce normalmente nella Sede centrale dell'Istituto.

COMPITI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 7

Il Consiglio di Istituto definisce gli indirizzi generali in merito agli obiettivi educativi e didattici e le scelte generali di gestione e di amministrazione dell'Istituzione.

Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.

*In particolare adotta il **Piano dell'Offerta Formativa**, elaborato dal Collegio dei Docenti.*

Delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo; verifica l'attuazione del Programma e può apportare modifiche parziali al Programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e quello attuativo dei progetti.

Inoltre delibera in merito all'attività integrale nei casi specificati all'art. 33 del D.I. n. 44 del 2001.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 8

Il Consiglio d'Istituto è costituito da 19 componenti, di cui:

- 8 rappresentanti del personale docente
- 2 rappresentanti del personale ATA
- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
- il Dirigente Scolastico.

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 9

I membri del Consiglio di Istituto rimangono in carica per tre anni scolastici.

ELEZIONI SUPPLETIVE

Art. 10

Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:

- *per la surroga di membri - nel caso di esaurimento della lista di provenienza;*
- *nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'ulteriore alterazione strutturale del Consiglio;*
- *nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.*

Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.

I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

PROROGA DELLA LEGISLATURA

Art. 11

Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

CONSIGLIERI

Art. 12

I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all'articolo 10.

I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.

Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.

Le dimissioni dall'incarico possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario.

Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 13

Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno la Giunta Esecutiva (Composta da: un docente, un rappresentante del personale ATA e due genitori; di essa fanno parte di diritto il Direttore SGA e il Dirigente Scolastico).

La Giunta prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, cura l'esecuzione delle relative delibere e predispose il programma finanziario annuale, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori.

Art. 14

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno.

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 15

In conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77 alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso.

PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Art. 16

Di ogni **adunanza** del Consiglio di Istituto, a cura del segretario, è redatto un processo verbale che deve essere depositato entro 10 giorni dalla **data dell'adunanza** e viene approvato nella seduta successiva. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, modificano il testo del verbale oggetto di approvazione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati **nel sito web dell'Istituto**.

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Art. 17

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica (maggioranza assoluta). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni a scrutinio palese hanno luogo per alzata di mano e il Presidente indice le votazioni cominciando dagli astenuti, passa poi ai contrari e infine ai favorevoli.

L'assenza di astenuti e contrari genera automaticamente l'unanimità dei consensi.

Nelle deliberazioni adottate ex art. 37 u.c. del Testo Unico promulgato mediante D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297, la votazione segreta ha luogo mediante il ricorso a schede preventivamente predisposte dall'ufficio amministrativo.

Nei procedimenti disciplinari attivati ai sensi del dPR 21.11.2007, n° 235 i membri del Consiglio non possono astenersi nelle deliberazioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni nei riguardi di uno o più studenti e le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Art. 18

Il Presidente è eletto secondo le modalità **previste dall'art. 37, c. 4 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297**. Le votazioni per l'elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto. In caso di assenza o di impedimento del Presidente egli verrà sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente eletto.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 19

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della Scuola.

In particolare convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori.

Art. 20

Il Presidente ha diritto di disporre dei servizi di Segreteria della Scuola in ordine alle sue funzioni.

Art. 21

Le funzioni del Segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. Le delibere, estrapolate dal verbale, vengono riportate in apposito registro **oppure possono essere inserite nel verbale di adunanza con numero progressivo.**

Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

Delle adunanze del Consiglio d'Istituto convocato ai sensi del dPR 21.11.2007, n° 235 che ha modificato lo Statuto delle studentesse e degli studenti è redatto processo verbale che non è soggetto ad alcuna forma di pubblicità, è custodito direttamente dal Dirigente Scolastico nel blindato dell'Ufficio di Presidenza ed è approvato seduta stante.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio d'Istituto convocato in assetto di Collegio con compiti in materia di disciplina degli studenti non sono numerate.

Si applica quanto previsto dall'art. 96, c. 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 22

Il presente regolamento può essere modificato, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazioni adottate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti in carica.